

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

ENGLÉN. Vi rinunzio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi permetta, onorevole Englen; io lo prego di ritenere che alla sua proposta provvedono abbastanza i regolamenti vigenti.

Poi la sua proposta come è formolata potrebbe far nascere degli equivoci. Egli vuole, quando sia presentata la domanda dell'interessato, colla fede di morte del contribuente, si sospenda l'esazione della tassa. Ma vuol dire l'esazione della tassa che colpiva il contribuente dopo la morte? Qui non c'è ombra di dubbio. E se coi regolamenti attuali gl'incombenti necessari ad ottenere che, cessato un reddito, cessi l'esazione del reddito stesso, non bastano, affretteremo ancora le pratiche. Qualche cosa l'abbiamo già fatta. Una volta queste pratiche venivano tutte al Governo centrale, adesso provvede per tutte l'intendente di finanza che sospende la riscossione della tassa e fa fare i rimborsi. Dunque è proprio una disposizione inutile.

PRESIDENTE. Questa proposta fu ritirata, onorevole ministro.

Metto ai voti l'articolo 4, e lo rileggo:

« I redditi sorti dopo il 30 giugno saranno accertati e tassati per il tempo che manca a compiere il biennio in corso.

« La cessazione di reddito che avvenga durante il biennio dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per il secondo anno del biennio il contribuente potrà chiedere la rettificazione del reddito iscritto nel primo anno. In tal caso l'accertamento precedente cessa di avere effetto per il secondo anno riguardo a tutti i redditi tanto per l'agente, quanto per il contribuente. »

ERCOLE. Domando la parola unicamente per avere una spiegazione dall'onorevole relatore. In sostanza pare che quest'articolo voglia stabilire che, ove il contribuente chieda nel secondo anno la rettificazione, anche l'agente, a sua volta, possa chiederla per l'aumento del reddito che egli reputi avvenuto. Mi pareva che si dovesse...

ALLI-MACCARANI. Sì, è giusto.

ERCOLE... che ciò si dovesse dire in termini più chiari ed espliciti; ma io ora unicamente domando: e se le Commissioni respingono semplicemente le domande, così del contribuente, come dell'agente, cessa forse di avere effetto l'accertamento precedente?

Ecco perchè volevo pregare l'onorevole relatore a spiegare la forma di quest'articolo, che non mi pare tanto chiara. Io mi guardo bene dal fare una proposta, e ne avrei molte a fare, ma siccome il ministro e la Commissione non le accettano, perciò

io me ne astengo, in attesa di una legge più larga, e mi limito alla chiesta spiegazione.

GRIMALDI, relatore. Eccomi prontissimo a dare all'onorevole Ercole ed alla Camera la spiegazione che mi domanda.

Il concetto di quest'articolo è il seguente. La Commissione e il Ministero hanno creduto di esprimerlo chiaramente.

Il contribuente, si è detto nell'articolo or ora votato, per due anni è lasciato tranquillo; e dobbiamo riconoscere che è questa una delle maggiori garanzie, ed una diminuzione di molestie di che dobbiamo essere grati al ministro.

Però questo vantaggio dato ai contribuenti il Ministero e la Commissione non hanno voluto che in alcun modo potesse rivolgersi a danno loro. Il contribuente può nel secondo anno veder modificato il suo reddito sostanzialmente; e se prevalesse assolutamente la massima che nel biennio il reddito non può toccarsi, questo povero contribuente non avrebbe mezzo per reclamare. Il Ministero e la Commissione dunque gli hanno accordato il diritto nel secondo anno di poter reclamare e quindi di poter vedere diminuito l'accertamento. Ma le cose umane hanno sempre due facce, e bisogna che il legislatore le guardi entrambe. Sicchè questo che è un diritto del contribuente, questa che è una sua facoltà, questa che è una sua agevolazione, potrebbe convertirsi in un danno dell'erario. Facoltà, libertà quante se ne vogliono; ma nello stesso tempo bisogna evitare i danni della finanza. Perciò, come una remora al contribuente, come un freno a temerari reclami che egli potrebbe portare, si è detto: se il contribuente nel secondo anno reclama, lo stesso diritto si concede all'agente. In altri termini, il reclamo del contribuente apre la porta all'agente, per potere anche egli alla sua volta domandare l'aumento.

Ora, data questa ipotesi, due casi possono occorrere: o che le Commissioni facciano diritto ai reclami dell'agente o del contribuente, ed in tal caso l'accertamento nuovo prenderà il posto del vecchio, che resta così distrutto pel nuovo fatto, il quale può tornar favorevole o contrario al contribuente.

Vi può essere poi la seconda ipotesi, che è quella prevista appunto dall'onorevole Ercole, che, cioè, le Commissioni non credano di riformare il vecchio accertamento, che respingano e il reclamo del contribuente e quello dell'agente; ed in tal caso mi pare chiarissimo, e lo dichiaro nuovamente per convincere il carissimo amico Ercole, in tal caso l'accertamento precedente riprende tutto il suo vigore, perchè il rigetto dei reclami del contribuente e dell'agente importa non altro, che ritornare nello stato anteriore.